




ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECHIARUGOLO "CECROPE BARILLI"



Via Parma, 68 43022 BASILICAGOIANO (PR)	indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it	Tel 0521/686329
---	--	-----------------

REGOLAMENTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 18/03/2026 con Delibera n.2

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/03/2026 con Delibera n. 6

Il presente Regolamento costituisce l'appendice specialistica al Regolamento di Istituto e definisce le linee strategiche, le procedure operative e il sistema sanzionatorio volti a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Esso è redatto in conformità alle Linee di Orientamento ministeriali e alla normativa vigente, con l'obiettivo di garantire un ambiente di apprendimento sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Costituzione della Repubblica Italiana: In particolare gli art. 2, 3, 30 e 34, che tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza, il diritto-dovere dei genitori all'educazione dei figli e il diritto all'istruzione;

Decreto del Presidente della Repubblica 249/1998 e 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che stabilisce i diritti e i doveri e le relative sanzioni disciplinari;
D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 (Codice Privacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Direttiva Ministeriale n°16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

Direttiva Ministeriale n°30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

Direttiva Ministeriale n°104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Nota MIUR n°2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

Legge 29 maggio 2017, n°71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.", integrata attraverso la Legge 30 maggio 2024, n°70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", che estende le disposizioni della Legge 71/2017 anche ai fenomeni del bullismo;

Nota MIUR n°5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

Nota MIUR n°1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo;

Decreto Ministeriale n°18 del 13 gennaio 2021, Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo, Documento ministeriale che definisce ruoli, procedure e strategie di intervento per le istituzioni scolastiche;

PRIC80600V - ABF5403 - ALBO PRETORIO - 0000092 - 01/04/2026 - A5 - REGOL - U
PRIC80600V - ABF5403 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002470 - 01/04/2026 - I.1 - U

Nota MIUR n°482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado;

Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021);

Nota MIM n°107190 del 19 dicembre 2022, Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe;

Nota MIM n°3952 del 19 settembre 2023, Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe – Chiarimenti nota prot. n°107190 del 19 dicembre 2022;

Nota MIM n°5274 del 11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione– A. S. 2024-2025;

Circolare ministeriale del MIM n°3392 del 16 giugno 2025, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione;

Codice Penale: articoli relativi a reati come minacce, ingiurie, diffamazione, atti persecutori (stalking), lesioni personali, furto d'identità e diffusione illecita di contenuti.

Art. 1 - PREMESSE

L'Istituto riconosce che affrontare il bullismo e il cyberbullismo significa lavorare prioritariamente sui gruppi, sulle culture e sui contesti, in un'ottica di educazione alla responsabilità e alla convivenza. L'Istituto considera tali fenomeni non come meri episodi isolati, ma come dinamiche sociali complesse che coinvolgono l'intero gruppo dei pari. Di conseguenza, la scuola riconosce la responsabilità educativa e disciplinare anche di chi, pur non essendo l'autore materiale, sostiene la prevaricazione attraverso il silenzio, l'omissione, il consenso manifesto o la partecipazione passiva, alimentando di fatto la dinamica collegata ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

L'adozione del presente regolamento scaturisce dalla priorità di tutelare la salute psicofisica e il benessere degli alunni all'interno del contesto educativo, promuovendo un'etica civile basata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze. È infatti assodato che la qualità delle interazioni, sia in presenza che in rete, incida in modo determinante sul clima relazionale e sulla serenità degli studenti, richiedendo l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare ogni comportamento a rischio.

In quest'ottica, si è reso indispensabile aggiornare il Regolamento di disciplina interno in conformità con la Legge 71/2017 (integrata dalla Legge 70/2024) e con la Legge 92/2019. L'obiettivo è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, accompagnando i ragazzi verso un uso critico e responsabile dei social network e dei media, intesi come spazi di relazione non protetti che richiedono consapevolezza dei rischi e rispetto dell'Altro.

Le disposizioni qui contenute e le relative sanzioni non possiedono una finalità meramente punitiva; esse rappresentano piuttosto una guida per un impiego responsabile dei dispositivi tecnologici (PC e smartphone) e della rete, ispirandosi ai principi della giustizia riparativa. Ogni misura disciplinare è orientata ad assolvere una funzione educativa, integrando le procedure di intervento a supporto delle vittime affinché ricevano assistenza immediata e non si sentano abbandonate. In questo senso, la Scuola si impegna ad assicurare riservatezza e supporto attraverso la rete degli adulti, evitando rigorosamente ogni forma di vittimizzazione secondaria.

Parallelamente, il regolamento offre un percorso rieducativo per gli autori di tali condotte. Attraverso il confronto con i docenti, il supporto psicologico e il coinvolgimento dei genitori, la sanzione diventa l'occasione per una revisione critica del proprio comportamento e per l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze della propria condotta. Tali azioni si inseriscono nella cornice del Patto di Corresponsabilità Educativa, che sancisce l'alleanza tra scuola e famiglia.

Tuttavia, qualora si riscontrasse una mancanza di cooperazione da parte della famiglia, una condotta recidiva o una palese fragilità nel percorso educativo, la Scuola procederà con la segnalazione ai servizi sociali, nel rispetto delle responsabilità di ciascun componente della comunità. Infine, in presenza di reati o violazioni di estrema gravità, il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente a informare la Polizia Postale e le Autorità competenti, secondo quanto previsto dagli obblighi di segnalazione e tutela vigenti.

Art. 2 - PROCEDURE OPERATIVE E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

L'Istituzione attiverà tempestivamente le procedure operative definite all'interno dello specifico "Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo" d'Istituto, che costituisce parte integrante e Allegato del presente Regolamento. Tale Protocollo individua le fasi di segnalazione, accertamento, monitoraggio e supporto, garantendo un intervento coordinato tra i diversi ruoli della struttura organizzativa scolastica.

Al fine di rendere efficace ogni azione di contrasto, la Scuola integra il Patto Educativo di Corresponsabilità con impegni specifici volti a prevenire fenomeni di prevaricazione e a promuovere l'uso consapevole delle tecnologie digitali. La sottoscrizione del Patto impegna la Scuola, i genitori e gli studenti a conoscere e rispettare le procedure del Protocollo, riconoscendo nella collaborazione tra scuola e famiglia il principale strumento efficace per la tutela del benessere dei minori.

Ogni segnalazione, anche se prodotta in forma informale, darà avvio a una fase di pre-istruttoria da parte del Referente Bullismo o del Dirigente Scolastico, volta a verificare la fondatezza dei fatti.

Art. 3 - INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

L'Istituto applica un sistema di sanzioni modulato sulla gravità degli episodi accertati, ispirato al principio di proporzionalità e alla tempestività dell'intervento, adottando un approccio globale che coinvolge l'intero gruppo dei pari. Data la natura degli atti di bullismo e cyberbullismo, la Scuola li classifica come infrazioni di massima gravità, ritenendoli comportamenti inammissibili che richiedono una risposta proporzionata e ferma. Tale responsabilità si estende anche a coloro che abbiano agevolato, incoraggiato o diffuso i contenuti dell'atto prevaricatorio, nonché a chi – pur presente – abbia fornito supporto anche solo passivo, rinforzando l'azione del bullo.

Ogni provvedimento adottato deve conservare una finalità rieducativa, puntando al pieno recupero dell'alunno e alla ricostituzione di un clima di convivenza civile. Tali interventi educativi e riparativi possono essere estesi all'intero gruppo dei pari, qualora gli episodi abbiano compromesso il benessere collettivo o la serenità del clima relazionale, al fine di responsabilizzare i testimoni e ricostituire legami di solidarietà tra pari. In quest'ottica, l'Istituto privilegia sanzioni che prevedano la riparazione del danno e lo svolgimento di attività a beneficio della collettività scolastica.

Sotto il profilo procedurale e in conformità con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

- Sanzioni fino a 15 giorni di sospensione: la decisione spetta al Consiglio di Classe, che può optare anche per misure alternative volte a trasformare la sanzione in un momento di crescita. Tra le altre, tali misure possono includere: l'esclusione da visite d'istruzione e attività ricreative, l'impegno in lavori socialmente utili all'interno del plesso, o la stesura di un elaborato riflessivo sull'accaduto, e altre misure di natura educativa deliberate dal Consiglio di classe degli alunni coinvolti. In questa fase, la Scuola potrà attivare percorsi di riflessione guidata, approfondimenti nell'ambito dell'Educazione Civica o altre iniziative di carattere pedagogico-formativo e di sensibilizzazione, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili e con le progettualità previste nel PTOF;
- Sanzioni oltre i 15 giorni di sospensione: il provvedimento è di competenza del Consiglio di Istituto nei casi di particolare gravità o recidiva.

In queste ultime circostanze, che corrispondono a situazioni di particolare criticità (Codice Rosso) previste dal Protocollo di Istituto, l'Istituzione procederà alla segnalazione alle Autorità competenti o ai Servizi Sociali, per l'attivazione di misure a tutela del minore e di supporto alla responsabilità genitoriale, attivando programmi di reinserimento sociale e scolastico in collaborazione con i servizi territoriali. Qualora gli episodi coinvolgano alunni di età superiore ai 14 anni, la Scuola informerà le famiglie sulle procedure previste dalla L. 71/2017 (inclusa l'istanza di ammonimento al Questore, ove applicabile). Resta fermo l'obbligo per il Dirigente Scolastico, in qualità di pubblico ufficiale, di segnalare ogni atto che presenti i profili di un illecito penale, garantendo la massima riservatezza e la protezione dei dati dei minori coinvolti.

Art. 4 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER CONDOTTE ASCRIVIBILI A FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le violazioni elencate di seguito si ricollegano direttamente alle fattispecie di bullismo e cyberbullismo dettagliate nel "Protocollo d'Istituto", documento a cui si rimanda per le specifiche definizioni tecniche. Tali condotte sono soggette a sanzione ogni qualvolta interferiscano negativamente con le dinamiche relazionali tra docenti e studenti o tra i compagni stessi, ledendo il diritto alla dignità e alla sicurezza degli alunni.

La punibilità sussiste indipendentemente dal luogo in cui l'atto viene compiuto: sono inclusi sia gli spazi fisici della scuola, sia i contesti esterni o gli ambienti virtuali (social network, messaggistica, piattaforme di gioco, ecc.) qualora l'atto produca ripercussioni negative all'interno della comunità scolastica o ne ostacoli il fine educativo.

Nella determinazione della sanzione, l'Istituzione si attiene ai seguenti criteri guida:

- **Temporaneità e Proporzionalità:** le misure sono limitate nel tempo e adeguate all'entità della mancanza, garantendo che la risposta della scuola sia commisurata alla gravità dell'atto.
- **Gradualità e Riparazione:** si predilige un approccio progressivo che miri, laddove possibile e ritenuto pedagogicamente opportuno, al risarcimento del danno arrecato o alla mediazione del conflitto.
- **Personalizzazione:** l'Istituzione valuta il contesto soggettivo dell'alunno, la gravità dell'episodio e le sue concrete ripercussioni sul clima scolastico, al fine di individuare il percorso rieducativo più efficace.

Allo studente viene garantita la facoltà di convertire la sanzione in attività socialmente utili a beneficio della comunità scolastica. L'accettazione della sanzione alternativa, sottoscritta dalla famiglia, implica il riconoscimento della mancanza commessa e l'adesione al percorso rieducativo. L'attività riparatoria non annulla il provvedimento disciplinare, ma attesta la maturata consapevolezza dello studente circa l'errore commesso; di tale atteggiamento costruttivo il Consiglio di Classe terrà debito conto in sede di valutazione del comportamento.

INFRAZIONE	BULLISMO (in presenza)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bullismo diretto verbale: uso sistematico e reiterato di epiteti denigratori, minacce, insulti, scherno insistente o soprannomi sgraditi, finalizzati a colpire l'autostima e la dignità della vittima; 2. Bullismo diretto fisico: aggressioni fisiche di ogni entità (percosse, spinte, sgambetti); danneggiamento intenzionale, occultamento o sottrazione di oggetti personali, indumenti o materiale scolastico; 3. Bullismo indiretto (sociale e relazionale): manovre di isolamento sistematico; diffusione di calunnie e pettegolezzi; manipolazione dei rapporti sociali per estromettere la vittima dal gruppo, impedendole la partecipazione alle attività comuni; 4. Comportamento gregario e reticenza: sostegno all'autore attraverso incitamento, riso o documentazione video/fotografica; condotta omertosa o reticente (negazione palese dei fatti o rifiuto di fornire informazioni sui fatti di cui si è stati testimoni) volta a ostacolare l'accertamento delle responsabilità; 5. Bullismo strumentale ed estorsivo: imposizione di "tasse", pretesa di denaro, merende o oggetti in cambio di "protezione" o per evitare aggressioni; costrizione della vittima a compiere azioni umilianti o contrarie alla sua volontà; 6. Bullismo reattivo e provocatorio: comportamento di chi, assumendo il ruolo di "vittima provocatrice", innesca intenzionalmente conflitti o reazioni aggressive per poi denunciare l'altro, manipolando le dinamiche del gruppo e l'intervento dei docenti; 7. Pregiudizio e discriminazione: atti di prevaricazione (verbali o fisici) motivati da pregiudizi legati all'etnia, al credo religioso, alle condizioni di disabilità, all'orientamento sessuale o all'identità personale.
	<p>CYBERBULLISMO (virtuale e digitale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Flaming: invio di messaggi online violenti, volgari e aggressivi, finalizzati a suscitare battaglie verbali in forum o chat di gruppo. 9. Hate speech: espressione di odio rivolta, tramite mezzi di comunicazione, contro individui o intere fasce di popolazione (stranieri e immigrati, donne, persone di colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili, ecc.). 10. Sexting: invio di messaggi attraverso dispositivi elettronici e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Denigrazione (denigration): pubblicazione o invio di messaggi crudeli, calunniosi o falsi su una persona per danneggiarne la reputazione o le amicizie (es. "confession", pagine di "voti"). 12. Sostituzione di persona (impersonation): accesso a account altrui o creazione di profili falsi per inviare messaggi o pubblicare contenuti imbarazzanti, con lo scopo di mettere la vittima nei guai o danneggiarne l'immagine. 13. Rivelazione (outing) e doxing: diffusione online di informazioni private, segreti, immagini o dati sensibili (indirizzi, numeri di telefono) della vittima, ottenuti anche tramite fiducia o confidenza precedente. 14. Inganno (trickery): indurre la vittima con l'inganno a condividere informazioni imbarazzanti per poi diffonderle all'interno della comunità scolastica. 15. Cyber-persecuzione (cyberstalking): invio ripetuto di messaggi che includono minacce esplicite o che mirano a incutere paura, ansia e uno stato di persecuzione costante. 16. Cyber-oscuramento (exclusion): estromissione intenzionale, sistematica e discriminatoria da gruppi di messaggistica istantanea (es. Gruppi classe o di studio) o piattaforme di interazione sociale. 17. Happy slapping: registrazione di forme di violenza fisica o psichica compiute contro un coetaneo e successiva diffusione del video in rete per scopi di derisione o esaltazione del gesto.
<p>SANZIONE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale: ammonizione privata rivolta all'alunno per mancanze lievi o prime avvisaglie di comportamenti scorretti. Organo competente: Docente / Dirigente 2. Nota Disciplinare: segnalazione scritta sul Registro Elettronico volta a informare la famiglia di una specifica violazione del Regolamento. Organo competente: Docente 3. Ammonizione scritta (richiamo formale): provvedimento formale del Dirigente Scolastico, inviato alla famiglia, a seguito di segnalazioni gravi o reiterate. Organo competente: Dirigente Scolastico 4. Allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni): sospensione dalle lezioni volta a favorire una profonda riflessione. Può prevedere modalità di "frequenza assistita" per lo svolgimento di attività riparatorie e compiti didattici. Organo competente: Consiglio di Classe 5. Allontanamento dalla comunità scolastica (oltre 15 giorni): sanzione applicata quando siano stati commessi reati o vi sia un pericolo concreto per l'incolumità delle persone. La durata è proporzionata alla gravità del reato. Organo competente: Consiglio di Istituto 6. Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato: misura estrema adottata nei casi di eccezionale gravità, laddove la condotta sia incompatibile con la permanenza nella comunità scolastica. Organo competente: Consiglio di Istituto
<p>SANZIONE ALTERNATIVA</p>	<p>Il Consiglio di Classe, per favorire il recupero dell'alunno e la riparazione del danno, può individuare percorsi educativi personalizzati, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Percorsi di riflessione guidata: produzione di elaborati di natura critica e introspettiva sui fatti accaduti e sulle tematiche del rispetto dell'altro e della cittadinanza digitale, anche in collaborazione con la famiglia; ● Misure limitative: esclusione temporanea da uscite didattiche, visite

d'istruzione o altre attività extracurricolari;

- Attività di utilità sociale: svolgimento di mansioni a beneficio della comunità scolastica o presso enti di promozione sociale del territorio, volte a sviluppare il senso di responsabilità e di appartenenza.

Nella determinazione della sanzione, il Consiglio di Classe valuterà con particolare attenzione i casi in cui l'infrazione sia operata ai danni di persone in condizioni di fragilità o disabilità, o presenti caratteri discriminatori (attinenti, a titolo esemplificativo, all'etnia, al credo religioso o all'identità personale). In tali circostanze, l'Istituzione scolastica potrà prevedere un inasprimento delle misure correttive, privilegiando percorsi formativi specifici volti al superamento dei pregiudizi e all'educazione all'empatia.

il Consiglio di Classe, nella sua funzione collegiale di valutazione del comportamento, è tenuto a considerare nel giudizio complessivo le infrazioni accertate e le sanzioni irrogate in base al presente Regolamento. Tale valutazione rifletterà la condotta dell'alunno e il suo percorso di assunzione di responsabilità durante l'anno scolastico.

Laddove si verificano episodi di estrema gravità che configurino ipotesi di reato o violazioni del codice penale, il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di disporre la sospensione dalle attività didattiche per un periodo eccedente i 15 giorni.

In tali circostanze (Codice Rosso), l'Istituzione scolastica attiverà obbligatoriamente la Segnalazione alle Autorità competenti e il Supporto al Reintegro in sinergia con i servizi socio-educativi.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti norme integrano le disposizioni sulla disciplina degli studenti e costituiscono parte sostanziale e inscindibile del Regolamento d'Istituto e del PTOF. Esse operano in sinergia con il Patto Educativo di Corresponsabilità, che ne definisce la cornice di alleanza tra scuola e famiglia.

Il documento è reso pubblico e consultabile da parte di tutta la comunità scolastica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e all'Albo Online. La Scuola si impegna a dare massima diffusione ai contenuti del presente regolamento anche attraverso momenti di sensibilizzazione e formazione rivolti ad alunni e genitori.

Il presente regolamento acquisisce piena efficacia e validità immediata a decorrere dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esso resta soggetto a revisione periodica o aggiornamento, qualora intervengano nuove disposizioni legislative o Linee Guida ministeriali. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e ss.mm.ii.) e alla normativa vigente.